

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI **Doc. VI**
n. 4

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

4° ELENCO

(Seconda quindicina del mese di dicembre 1977)

Annunziato nella seduta del 10 gennaio 1978

PAGINA BIANCA

SECRETARIATO GENERALE

ELENCO DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA
EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI NELLA
SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI DICEMBRE 1977

PARTE I. — DECRETI

Decreti del Rettore dell'Università di Perugia, n. 3316 in data 12 aprile 1976 e nn. 3635, 3636 e 3637 in data 31 gennaio 1977, nonché nn. 3672, 3673, 3674 e 3675 in data 12 marzo 1977, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativi a materie della Facoltà di medicina e chirurgia per gli anni accademici 1975-76 e 1976-77.

Allegati: Copia autentica della deliberazione delle Sezioni riunite n. 27/S.R/E del 21 dicembre 1977 e relativi atti.

PARTE II. — MANDATI

Negativo.

Roma, 2 gennaio 1978.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Zaccaria

PAGINA BIANCA

N. 27/S.R/E

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 21 dicembre 1977

Visti i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia del 12 aprile 1976, n. 3316, del 31 gennaio 1977, nn. 3635, 3636 e 3637, nonché quelli in data 12 marzo 1977, nn. 3672, 3673, 3674 e 3675, concernenti il conferimento di incarico di insegnamento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per materie raddoppiate — con sede di insegnamento presso l'Ente Ospedaliero di Terni — per l'anno accademico 1975-76 ai professori Enrico De Grandis per Clinica odontoiatrica, Salvatore Daniele per Clinica oculistica, Costantino Simoncelli per Clinica otorinolaringoiatrica, Benedetto Tristaino per Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; per l'anno accademico 1976-77 ai professori Enrico De Grandis per Clinica odontoiatrica, Costantino Simoncelli per Clinica otorinolaringoiatrica, Salvatore Daniele per Clinica oculistica e Valfredo Marino (subentrato al professore Tristaino) per Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

vista la deliberazione n. 783, adottata nella adunanza del 13 giugno 1977, della Sezione del Controllo della Corte dei conti, con la quale sono stati rifiutati il visto e la conseguente registrazione ai decreti rettorali anzidetti;

vista la nota 22 novembre 1977 prot. n. 8208 del Ministro della pubblica istruzione con la quale viene chiesto — conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1977 — che gli otto decreti emessi dal Rettore dell'Università di Perugia in data 12 aprile 1976, 31 gennaio 1977 e 12 marzo 1977 (numeri 3316, 3635, 3636, 3637, 3672, 3673, 3674 e 3675), concernenti gli incarichi di sdoppiamento della Facoltà di medicina e chirurgia per gli anni accademici 1975-76 e 1976-77 e non ammessi al visto dalla Sezione del controllo, abbiano corso ai sensi dell'articolo 25 del testo unico di leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

udita la relazione del Consigliere professor Salvatore Buscema;

considerato che risulta osservata la procedura prevista dall'articolo 25, secondo comma, del citato testo unico di leggi sulla Corte dei conti per i decreti che hanno formato oggetto della deliberazione n. 783 della Sezione del controllo ed ai quali si riferisce sia la richiesta del Ministro per la pubblica istruzione, sia la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

esaminati gli atti ai fini dell'accertamento della eventuale cessazione della causa del rifiuto del visto deliberato dalla Sezione del controllo;

rilevato che nella relazione del Ministro della pubblica istruzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati riproposti argomenti già ritenuti infondati dalla Sezione medesima, e che la questione all'esame del Collegio riproduce testualmente quella già esaminata dalle Sezioni riunite nelle adunanze del 6 aprile 1977 (deliberazione n. 23/S.R/E) e del 4 luglio 1977 (deliberazione n. 24/S.R/E) allorché venne ordinata l'ammissione al visto con riserva di altri gruppi di provvedimenti concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento per gli anni accademici 1975-76 e 1976-77 presso la stessa Università;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rilevato che — secondo l'espressione letterale dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 — se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte, a Sezioni riunite, « qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva »;

ritenuto che la locuzione « cessata la causa del rifiuto », nella giurisprudenza della Corte (da ultimo, Sezioni riunite, 22-24 gennaio 1976, n. 19) è stata intesa come idonea a legittimare le Sezioni riunite non già alla formulazione di un giudizio di contenuto diverso da quello già manifestato della Sezione del controllo, ma all'acquisizione di un elemento non solo di natura oggettiva, ma anche, quanto ad ordine temporale di produzione, successivo, rispetto alla pronuncia ricusatoria, e capace di far venire meno le ragioni della precedente denegazione di visto;

ritenuto che nel procedimento non contenzioso che ai sensi del citato articolo 25 si istaura, davanti alle Sezioni riunite, non riconducibile sotto gli schemi processuali dell'appello o della revocazione, né sotto quello, più generale, del riesame, non assume rilevanza la rappresentazione di situazioni e di argomenti già vagliati dalla Sezione del controllo, oppure aventi il carattere della novità, ma non anche quello della sopravvenienza;

ritenuto che dagli atti non emergono elementi idonei — nel senso ora precisato — a far riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto da parte della Sezione del controllo e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del più volte citato testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, va ordinata la registrazione dei suindicati decreti rettorali e ad essi va apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi del successivo articolo 26 dello stesso testo unico, agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento, salva ogni eventuale responsabilità ministeriale, che « non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto » (articolo 27 testo unico citato) e per la quale — anche in considerazione della persistenza della situazione illegittima — deve essere fatta comunicazione al Procuratore generale di questa Corte per le iniziative di sua competenza.

P. Q. M.

Ordina che i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia indicati nelle premesse siano ammessi al visto con riserva ed alla conseguenziale registrazione; dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Visto:
IL PRESIDENTE
f.to Campbell

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Zaccaria

N. 27/S.R/E

SEZIONI RIUNITE

SEGRETERIA

Richiesta di registrazione con riserva dei decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, n. 3316 in data 12 aprile 1976 e nn. 3635, 3636 e 3637 in data 31 gennaio 1977, nonché nn. 3672, 3673, 3674 e 3675 in data 12 marzo 1977, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativi a materie della Facoltà di medicina e chirurgia per gli anni accademici 1975-76 e 1976-77.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Divisione II - Posizione 23 B

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
Via Baiamonti

R O M A

Roma, 22 novembre 1977.

OGGETTO: *Decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia concernenti il conferimento di incarichi d'insegnamento relativi a materie della Facoltà di medicina e chirurgia per gli anni accademici 1975-76 e 1976-77.*

Con la nota di cui all'allegato n. 1 questo Ministero ha pregato la Presidenza del Consiglio dei Ministri di inserire nell'ordine del giorno di una seduta del Consiglio stesso la questione relativa alla richiesta di registrazione con riserva — ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti — dei decreti del Rettore dell'Università di Perugia in data 12 aprile 1976 n. 3316 e in data 31 gennaio 1977 nn. 3635, 3636 e 3637, nonché in data 12 marzo 1977 nn. 3672, 3673, 3674 e 3675, concernenti il conferimento per gli anni accademici 1975-76 e 1976-77 di incarichi d'insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia, decreti non ammessi alla registrazione dalla Delegazione della Corte dei conti per l'Umbria e dalla Sezione di controllo della Corte stessa.

Nella riunione del 14 ottobre 1977 (vedere verbale allegato in copia) il Consiglio dei Ministri ha deliberato che debbano aver corso ai sensi del ricordato articolo 25 i succitati decreti rettorali.

Si prega pertanto codesta Corte di deliberare a Sezioni riunite, per quanto di competenza — ai sensi del citato articolo 25, in merito agli otto decreti rettorali in parola.

Si resta in attesa di cortesi notizie al riguardo.

IL MINISTRO
f.to Malfatti*Elenco allegati:*

- 1) nota n. 5077 del 1° ottobre 1977 per richiesta registrazione con riserva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) verbale riunione Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1977;
- 3) decreti originali del Rettore dell'Università di Perugia n. 3316 in data 12 aprile 1976, numeri da 3635 a 3637 del 31 gennaio 1977 e numeri da 3672 a 3675 del 12 marzo 1977.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Divisione II - Posizione 23 B

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Gabinetto

R O M A

Roma, 1° ottobre 1977.

OGGETTO: *Decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia in data 12 aprile 1976, n. 3316, e 31 gennaio 1977, nn. 3635, 3636 e 3637, nonché in data 12 marzo 1977, nn. 3672, 3673, 3674 e 3675 concernenti il conferimento, per gli anni accademici 1975-76 e 1976-77, di incarichi d'insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia, per materie raddoppiate con sede d'insegnamento presso l'Ente ospedaliero di Terni.*

Con ministeriale n. 574 del 24 febbraio 1975, è stata consentita l'attivazione di sedici incarichi sdoppiati di insegnamenti fondamentali presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia, allo scopo di venire incontro alle esigenze della Facoltà stessa.

Con successiva ministeriale del 16 dicembre 1975 è stato precisato che gli incarichi sdoppiati sono stati concessi per venire incontro alle necessità della Facoltà determinate dal progressivo aumento del numero degli studenti: con la stessa ministeriale è stato aggiunto che l'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, non vieta, in senso assoluto, che attività d'insegnamento necessariamente connesse con la utilizzazione di reparti clinici, si svolgano nell'ambito di strutture ospedaliere anche di sede diversa da quella dell'Ateneo, ove ciò sia determinato dall'impossibilità di provvedervi altrimenti: in tal caso, ovviamente, le attività stesse vanno imputate ad ogni effetto, all'unica struttura universitaria avente sede in Perugia.

Per l'anno accademico 1975-76 la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia ha proposto il conferimento dei suddetti incarichi sdoppiati ai docenti prescelti sulla base della graduatoria di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 580, e questo Ministero ha emesso i relativi nulla osta di competenza.

Senonché la delegazione regionale per l'Umbria della Corte dei conti ha restituito al Rettore non registrati i decreti rettorali di conferimento degli incarichi stessi, ravvisando in tali decreti una violazione al disposto del predetto articolo 10 del decreto-legge 580.

Analoga delibera ha formulato la Sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 22 luglio 1976.

Con ministeriale n. 4478 dell'11 settembre 1976 (allegato n. 1) è stata interessata della questione codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nella riunione del 19 novembre 1976, ha deliberato che debbano aver corso i ricordati decreti rettorali, riferentisi all'anno accademico 1975-76 (allegato n. 2).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con nota del 18 marzo 1977 (allegato n. 3), indirizzata al Presidente della Corte dei conti, questo Ministero ha pregato la Corte stessa di deliberare a sezioni riunite per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti in merito ai decreti rettorali in parola.

Successivamente il Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 maggio 1977, ha deliberato che debbano aver corso altri otto decreti del Rettore dell'Università di Perugia pure concernenti gli incarichi di sdoppiamento della Facoltà di medicina e chirurgia (allegato n. 4).

Di recente, e cioè in data 13 giugno 1977, la Sezione di controllo della Corte dei conti (allegato n. 5) ha negato il visto e la conseguente registrazione ai seguenti decreti del Rettore dell'Università di Perugia parimenti concernenti gli incarichi in parola:

ANNO ACCADEMICO 1975-76

Decreto rettorale n. 3316 del 12 aprile 1976	
— Clinica odontoiatrica	prof. Enrico De Grandis
Decreto rettorale n. 3635 del 31 gennaio 1977	
— Clinica oculistica	prof. Salvatore Daniele
Decreto rettorale n. 3636 del 31 gennaio 1977	
— Clinica otorinolaringoiatrica	prof. Costantino Simoncelli
Decreto rettorale n. 3637 del 31 gennaio 1977	
— Patologia spec. chirurgica e propedeutica clinica.	prof. Benedetto Tristaino

ANNO ACCADEMICO 1976-77

Decreto rettorale n. 3672 del 12 marzo 1977	
— Clinica odontoiatrica	prof. Enrico De Grandis
Decreto rettorale n. 3673 del 12 marzo 1977	
— Clinica otorinolaringoiatrica	prof. Costantino Simoncelli
Decreto rettorale n. 3674 del 12 marzo 1977	
— Clinica oculistica	prof. Salvatore Daniele
Decreto rettorale n. 3675 del 12 marzo 1977	
— Patologia spec. chirurgica e propedeutica clinica.	prof. Valfredo Marino subentrato al prof. Tristaino

Per le ragioni già illustrate nella nota n. 4478 dell'11 settembre 1976 (allegato n. 1) si prega codesta Presidenza di voler inserire all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio dei Ministri la richiesta della registrazione con riserva ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte stessa, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dei provvedimenti del Rettore dell'Università di Perugia di cui all'oggetto (allegato n. 6).

IL MINISTRO
f.to Malfatti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Riunione del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1977 sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione:
si approva

Omissis

« Il Consiglio dei Ministri, sentita la relazione del Ministro della pubblica istruzione, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che debbano aver corso i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia n. 3316 in data 12 aprile 1976, numeri da 3635 a 3637 del 31 gennaio 1977 e numeri da 3672 a 3675 del 12 marzo 1977, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativi a materie della Facoltà di medicina e chirurgia per gli anni accademici 1975-1976 e 1976-1977 ».

IL PRESIDENTE
f.to Andreotti

IL SEGRETARIO
f.to Evangelisti

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, 22 ottobre 1977.

IL CAPO DELL'UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

DECRETO N. 3316

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99, e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-76 dell'incarico di insegnamento di Clinica odontoiatrica — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 14 aprile 1975 (prot. n. 39455) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal prof. De Grandis Enrico;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-76 dell'incarico di insegnamento di Clinica odontoiatrica — corso raddoppiato — al prof. De Grandis Enrico;
vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;
vista la rettorale n. 6705 del 12 novembre 1975 con cui veniva comunicato al prof. De Grandis che in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con la citata nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975 l'incarico di « Clinica odontoiatrica » non si sarebbe attivato finché non fosse conclusa la procedura relativa agli esposti prodotti da altri aspiranti;
vista la nota n. 1001 del 6 aprile 1976 pervenuta a questa Università il 9 aprile 1976 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato, tra l'altro, che essendo stati respinti gli esposti degli altri aspiranti, si consentiva il conferimento dell'incarico di insegnamento di Clinica odontoiatrica al prof. De Grandis;
considerato che l'incarico della predetta disciplina non poteva essere attivato fino alla data in cui è pervenuto il nulla-osta del Ministero della pubblica istruzione stante la condizione sospensiva già posta dal Ministero predetto con la citata nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-76 al prof. De Grandis Enrico assistente di ruolo alla Cattedra di « Clinica odontoiatrica » della Facoltà di medicina e chirurgia, nato il 25 giugno 1933 è conferito, a decorrere dal 9 aprile 1976 presso questa Università l'incarico di insegnamento di « Clinica odontoiatrica » corso raddoppiato nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 12 aprile 1976.

IL RETTORE

DECRETO N. 3635

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99, e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-76 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica oculistica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 23 aprile 1975 (prot. n. 41187) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal prof. Salvatore Daniele;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 20 maggio 1976 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 7 giugno 1976 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-76 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica oculistica » — corso raddoppiato — al prof. Salvatore Daniele;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 6238 del 9 novembre 1976;
considerato che il nominato docente ha assunto servizio in data immediatamente successiva alla proposta della Facoltà;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-76 al prof. Salvatore Daniele (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica oculistica della Facoltà di medicina e chirurgia, nato il 17 gennaio 1934 è conferito, a decorrere dal 21 maggio 1976 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica oculistica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 31 gennaio 1977.

IL RETTORE

DECRETO N. 3636

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99, e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-76 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 23 aprile 1975 (prot. n. 41133) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal prof. Costantino Simoncelli;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 20 maggio 1976 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 7 giugno 1976 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975/76 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » — corso raddoppiato — al prof. Costantino Simoncelli;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 6238 del 9 novembre 1976;
considerato che il nominato docente ha assunto servizio in data immediatamente successiva alla proposta della Facoltà;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-76 al prof. Costantino Simoncelli (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia nato il 3 febbraio 1933 è conferito, a decorrere dal 21 maggio 1976 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 31 gennaio 1977.

IL RETTORE

DECRETO N. 3675

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99, e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1976-77 dell'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia pervenuta in data 14 aprile 1976 (prot. n. 41498) e spedita nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal prof. Marino Valfredo;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 5 maggio 1976 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 19 maggio 1976 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1976-77 dell'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — al prof. Marino Valfredo;
vista la nota dell'Ospedale civile « S. Maria » di Terni in data 9 aprile 1976 con cui è concessa al prof. Marino l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico d'insegnamento predetto;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3882 del 20 ottobre 1976;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1976-77 al prof. Marino Valfredo (lib. doc. conf.) dipendente di altra Amministrazione, nato il 28 dicembre 1907, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1976, l'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 12 marzo 1977.

IL RETTORE

DECRETO N. 3672

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99, e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1976-77 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 6 aprile 1976 (prot. n. 39023) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal prof. De Grandis Enrico;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 5 maggio 1976 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 19 maggio 1976 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1976-77 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) al prof. De Grandis Enrico;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3882 del 20 ottobre 1976;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1976-77 al prof. De Grandis Enrico (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di « Clinica odontoiatrica » della Facoltà di medicina e chirurgia nato il 25 giugno 1933 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1976 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3) dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1977.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 12 marzo 1977.

IL RETTORE

DECRETO N. 3637

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-76 dell'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » nella Facoltà di medicina e chirurgia — corso raddoppiato — prodotta in data 26 aprile 1975 (prot. n. 41742) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal prof. Tristaino Benedetto;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 20 maggio 1976 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 7 giugno 1976 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-76 dell'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — al prof. Tristaino Benedetto;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3816 del 7 settembre 1976;
vista la nota del Preside della Facoltà di medicina e chirurgia in data 8 dicembre 1976 con cui si chiede l'attribuzione dell'incarico di cui trattasi per l'anno accademico 1975-76 al prof. Tristaino, ai soli fini giuridici, a decorrere dal 21 maggio 1976;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-76 al prof. Tristaino Benedetto (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Facoltà di medicina e chirurgia, nato il 23 settembre 1933 è conferito a decorrere dal 21 maggio 1976, presso questa Università, ai soli fini giuridici, l'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1975-76.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 31 gennaio 1977.

IL RETTORE

DECRETO N. 3673

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99, e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la legge 29 aprile 1976, n. 238;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1976-77 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 12 aprile 1976 (prot. n. 40854) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal prof. Simoncelli Costantino;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 5 maggio 1976 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 19 maggio 1976 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1976-77 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) al prof. Simoncelli Costantino;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3882 del 20 ottobre 1976;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1976-77 al prof. Simoncelli Costantino (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia, nato il 3 febbraio 1933 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1976 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3), dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1977.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 12 marzo 1977.

IL RETTORE

DECRETO N. 3674

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99, e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1976-77 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica oculistica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 9 aprile 1976 (prot. n. 39759) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal prof. Daniele Salvatore;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 5 maggio 1976 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 19 maggio 1976 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1976-77 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica oculistica » — corso raddoppiato — (semestrale) al prof. Daniele Salvatore;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3882 del 20 ottobre 1976;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1976-77 al prof. Daniele Salvatore (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica oculistica della Facoltà di medicina e chirurgia, nato il 17 gennaio 1934 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1976 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica Oculistica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3), dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1967.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 12 marzo 1977.

IL RETTORE